

# COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 29-09-12

COPIA

**Oggetto: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU - ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CODONESU FERNANDO LUIGI	P	SECCI GIOVANNA	P
UTZERI VALERIA	P	LOCCI CHRISTIAN	P
MULAS PIERANGELO	P	SANNA MARIA GRAZIA	P
SCIO' ALESSANDRO	P	PORCU GIANCARLO	P
DEMURU MARIA VALENTINA	P	PIU GIANFRANCO	P
TREBINI SALVATORE	P	MASSESSI GIANLUCA	P
PORCU VERONICA	P	SCIOLA ALBERTO	P
COAS NICE	P	LOI MARISA	P
MURA EMANUELA	A		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CODONESU FERNANDO LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE CHESSA MARIA LUCIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TREBINI SALVATORE

PORCU GIANCARLO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

***In ottemperanza all'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprimono i seguenti pareri:***

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità Tecnica dell'atto  
Villaputzu, li 19/09/2012

Il Responsabile

**F.to Roberta Mameli**

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità Contabile dell'atto  
Villaputzu, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Somma Impegnata € \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_ compet. \_\_\_\_\_ residui \_\_\_\_\_

Denominazione \_\_\_\_\_

Somma finanziata \_\_\_\_\_

Somma disponibile \_\_\_\_\_

Villaputzu, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI-PATRIMONIO-CATASTO E  
DEMANIO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO, altresì, l'art. 16 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 44 del 26 aprile 2012, che ha apportato modificazioni al D. Lgs n. 23 del 2011 e al D.L. 201 del 2011;

VISTO in particolare l'art.13 del D.L. n. 201 del 2011 che testualmente recita:

*1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;*

*2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;*

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce: “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo quanto previsto, per l'anno 2012, dall'art. 13, co 12 bis, del D.L. 201 del 2011, convertito in L. 214 del 2012, come modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44 del 2012, che prevede la

possibilità di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che rientra tra le competenze del consiglio comunale la determinazione delle aliquote dell'IMU, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D. Lgs 23/2011;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*" e che in questo caso non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a pagare l'imposta municipale pur non essendo proprietario dell'immobile.*"

DATO ATTO che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito, con modificazione, nella legge n. 133 del 1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati

rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

#### PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
  - **ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
- 3) di dare atto che tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2012 ;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento che approvato con Deliberazione Consiliare;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione: "Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU";

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi nelle forme di legge;

SENTITA l'esposizione a cura dell'Assessore Sciò;

SENTITO l'intervento del Consigliere Sciola, il quale chiede di elevare l'importo della detrazione sulla 1^ casa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 29-09-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI VILLAPUTZU

Sentito il Sindaco il quale ritiene in questa fase la proposta non accoglibile, in quanto si metterebbero a rischio gli equilibri di bilancio tenuto conto dei tagli apportati dallo Stato Centrale sul presupposto della quantificazione degli incassi IMU;

Successivamente, dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti la proposta con il seguente risultato:

Presenti e votanti 16;

Voti favorevoli 11;

Astenuti 3(Piu-Porcu Fiancalo-Massessi);

Contrari 2(Sciola-Loi);

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA

-Di approvare la su estesa proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

F.to CHESSA MARIA LUCIA

F.to CODONESU FERNANDO LUIGI

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario incaricato



---

Prot. n. 8966 del 16-10-12

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**A T T E S T A**

-CHE la presente deliberazione in applicazione dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- E' stata affissa all' Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 16-10-12 al 31-10-12 (art.30, comma 1) e trasmessa con lettera ai Signori Capi Gruppo Consiliari (art. 125, comma 1).
- E' stata comunicata al Prefetto con lettera n. \*\*\*\*\* in data \*\*\*\*\* (art.135, comma 2, Tuel).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-10-12 :

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 Tuel)
- Perché Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA